

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Sondrio, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM COMO 3 - Impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
 - la stazione appaltante ha modificato:
 - la sezione 12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 12 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA;
 - la sezione 13 APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 14 APERTURA DELLE OFFERTE;
 - la sezione 14 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 15 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO;
 - la sezione 15 APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 16 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO;
 - la sezione 17 GARANZIA CONTRATTUALE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 18 GARANZIA CONTRATTUALE;

Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scelte in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara e di aggiornare i contenuti delle sezioni in relazione ai mutamenti normativi intervenuti e in relazione alla scelta della procedura aperta;

 - con riferimento alla sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA (riferimento lettera d)) i requisiti di capacità tecnica sono stati determinati con riferimento al numero di clienti finali al 31 dicembre 2022, in difformità a quanto previsto nella sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando

di gara tipo, la quale prevede che il numero di clienti finali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto 226/11 sia riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara per tutti i Comuni dell'ambito;

- la stazione appaltante ha introdotto la sezione 13 AVVALIMENTO, precisando nella nota giustificativa di aver previsto tale strumento - non previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 – *“per completare i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara (ad eccezione dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale)”*;
- con riferimento alla sezione 18 GARANZIA CONTRATTUALE la stazione appaltante ha precisato che verrà dato corso allo svincolo della garanzia definitiva, limitatamente alla quota dell'80% del suo valore complessivo, in ragione della misura dell'avanzamento nell'esecuzione del servizio, desumibile dal contenuto dell'offerta vincitrice;
- con riferimento alla sezione 20 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (corrispondente alla sezione 19 dal medesimo titolo del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) la stazione appaltante:
 - ha suddiviso, con riferimento alla lettera a) della sezione, gli importi a titolo di rimborso alla società concessionaria uscente tra Comuni “Pre-Letta” e “Post-Letta”; inoltre, alla medesima lettera viene anche precisato che *“I valori non condivisi dagli Enti concedenti ammontano a € 11.416.623,10”*;
 - non ha evidenziato, come invece richiesto dal bando tipo di cui al decreto 226/11, la stima della variazione del valore di rimborso fra la data di valutazione del VIR (31 dicembre 2022) e la data presunta di subentro;
 - ha evidenziato che i valori di rimborso di tutti i Comuni “Pre Letta” sono stati validati dall'Autorità con deliberazione 108/2021/R/GAS; si precisa che la deliberazione sopra citata ha riguardato la valutazione dei valori di rimborso relativi ai soli Comuni caratterizzati da scostamento superiore al 10%;
 - omesso di precisare alla lettera c) l'importo della quota parte del vincolo ai ricavi corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto, che deve essere corrisposto all'impresa aggiudicataria per il primo anno di gestione ai proprietari degli impianti o di una loro porzione;
- la stazione appaltante, con riferimento alla sezione 22 PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA, ha previsto l'estensione da 180 a 270 giorni, rispetto a quanto previsto dalla sezione 20 del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha precisato di ritenere insufficiente un periodo di 6 mesi per la conclusione della gara, data la complessità della stessa;
- la stazione appaltante ha inserito, motivandole in nota giustificativa, quattro nuove sezioni: sezione 21 OBBLIGHI DEL GESTORE USCENTE, sezione 25 TERMINE PER L'INVIO DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, sezione 26 TERMINE PER LA RICHIESTA DI SOPRALUOGO DEGLI IMPIANTI, sezione 27 RICORSI E IMPUGNAZIONI.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM COMO 3 - Impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio)

1.4 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.5 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.6 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.7 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2022, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

1.8 Nessuna osservazione.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

- 1.9 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva, come precedentemente evidenziato, (cfr. paragrafo 1.2), che la stazione appaltante ha, nelle premesse al medesimo disciplinare di gara, fornito ai concorrenti ulteriori informazioni utili per la partecipazione alla gara non previste nel disciplinare di gara di cui al decreto 226/11.

- 1.10 In particolare, dalla nota giustificativa si evince che la stazione appaltante ha ritenuto di integrare le premesse del disciplinare di gara riferendosi alle premesse considerate nel disciplinare tipo di Anac per le gare sopra soglia comunitaria, con le previsioni relative alla piattaforma telematica e alle dotazioni tecniche; inoltre dalla nota giustificativa si evince che la stazione appaltante ha ritenuto di prevedere nel disciplinare le modalità e i termini per la sottoposizione di richieste di chiarimenti e di modificare la numerazione degli allegati al bando, integrando quelli non previsti nel bando tipo.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 Relativamente al criterio A.1. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità"), la stazione appaltante non ha riportato la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario contenuta nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell'Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i, nella quale il medesimo Ministero ha specificato che l'ultimo capoverso del punto A.1. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 vada letto come segue...."*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore del uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all'art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*"
- 3.2 Il criterio A.3. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A3, "Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo") non è applicabile, in quanto, come si evince dal disciplinare di gara, la stazione appaltante evidenzia che "*i Comuni si trovano in particolari condizioni di disagio*".
- 3.3 I contenuti del criterio A.6. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.6., "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore") sono diversi dai contenuti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. In particolare, la stazione appaltante evidenzia, nella nota giustificativa, che "*è stata inserita una specifica aggiuntiva a quanto previsto dal testo del criterio A.6 di cui al disciplinare di*

gara tipo di cui al decreto 226/11, prevedendo la monetizzazione degli interventi proposti ove non realizzati. Tale specificazione aggiuntiva permetterebbe un riconoscimento economico all'Ente appaltante che, ad oggi, risulterebbe di difficile attuazione in mancanza degli strumenti attuativi del GSE. In quest'ottica tale proposta consiste in una procedura alternativa dal momento che quanto previsto dal decreto 226/11 non risulta concretamente fattibile, allo stato attuale per la mancata attivazione delle procedure da parte del GSE.”.

- 3.4 Si evidenzia che l'introduzione della specificazione aggiuntiva sopra citata prevede la corresponsione di un controvalore (2.628.945,00 euro), determinato ai sensi della legge 118/22. Peraltro, si evidenzia la mancanza di tutti gli elementi informativi che descrivano la determinazione di tale valore.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

- 5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio:
- C.1 “Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e relativa documentazione” (ex criterio 1. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato, rispetto ai sub-criteri riportati in Tabella 1 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, senza motivazione in nota giustificativa, i sub-criteri e i relativi punteggi di seguito elencati:
 - n. 5: punteggio ripartito tra 2, 1 e 0, in relazione alla modifica del sub-criterio;
 - n. 7: punteggio ripartito tra 2, 1 e 0, in relazione alla modifica del sub-criterio.

Inoltre, ha modificato il sub-criterio n. 8 di cui al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, titolando tale sub-criterio “*È stata valutata la fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile (capacità ricettiva, flessibilità, ecc.)*”;

- C.2 (ex criterio C.1 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) “Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete ed impianti” ha modificato il titolo e adeguato la formula rispetto a quelli riportati nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 e ha modificato il sub-criterio 1 e il relativo punteggio rispetto al sub-criterio riportato in Tabella 2 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, senza motivazione in nota giustificativa. Inoltre, nella Tabella 2 non è stato riportato il sub-criterio n. 7 previsto nella medesima Tabella 2 dal disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

- C.3 “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all'immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti” (ex criterio C.2 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato, senza motivazione in nota giustificativa, il titolo rispetto a quello riportato nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 e i sub-criteri n. 1, 2, 3, 4, 5 rispetto ai sub criteri riportati nella Tabella 3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- C.4 “Innovazione tecnologica” (ex criterio C.3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato i sub-criteri del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 riportati in Tabella 4. Dalla nota giustificativa si evince che *“I sub-criteri sono stati modificati in quanto obsoleti e pertanto ne sono stati previsti degli altri in base all’orientamento del Ministero nelle Tabelle di modifica dei criteri di valutazione delle offerte.”*

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

- 6.1 Secondo quanto indicato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 *“Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.”*
- 6.2 Al riguardo l’Autorità ha già espresso il proprio orientamento nell’Appendice 2 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, Parte III, paragrafo 8.1, nella quale, in merito al processo di articolazione dell’analisi costi-benefici e alla valutazione degli interventi che non rientrano nelle condizioni minime di sviluppo stabilite dall’Autorità, è indicato che l’analisi-costi benefici debba essere condotta alla scala del singolo intervento, considerato come *stand-alone*. Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza ACB i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall’Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane).
- 6.3 Ai fini del riconoscimento tariffario è in ogni caso necessario che i costi sostenuti rispettino criteri di efficienza e non risultino superiori al livello dei costi assunti per le valutazioni costi-benefici, eventualmente aggiornati per tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi. Al fine del riconoscimento dei costi è poi opportuno che gli interventi siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse alla connessione alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e che a consuntivo sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all’80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell’analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell’80% il riconoscimento dei costi è effettuato

proporzionalmente alla percentuale di connessioni effettive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Restano in ogni caso esclusi dal riconoscimento tariffario gli investimenti effettuati a seguito delle offerte in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo.

- 6.4 L'analisi costi benefici (di seguito: ACB) condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al sopra citato documento di consultazione 410/2019/R/GAS.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta una clausola aggiuntiva rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio *“sulla base di un contratto tipo”*, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'Ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 La stazione appaltante ha infatti inserito, all'articolo 10, il comma 9 che prevede che sia allegato al contratto di servizio il prezzario per la valutazione degli investimenti materiali, richiamando l'articolo 15, comma 8, lettera d., del decreto ministeriale 226/11. Più nel dettaglio, al termine del contratto di servizio viene inoltre specificato che *“Il prezzario da utilizzare ai fini degli interventi proposti nel piano industriale e da considerare come allegato allo schema di contratto di servizio è il Prezzario della Regione Lombardia, in vigore al 2022. Laddove vi siano voci di prezzo non contemplate nel suddetto prezzario si applica quanto stabilito dalle Linee Guida 22 Maggio 2014. Resta inteso che per la durata della concessione si recepiranno gli aggiornamenti del Prezzario della Regione Lombardia”*.